

## LEGALIZZAZIONE DOCUMENTI

Attestazione qualità legale Pubblico Ufficiale che appone la firma su un documento

La Prefettura provvede, per delega del Ministro degli Affari Esteri, alla legalizzazione delle firme. La "legalizzazione" consiste nell'attestazione della qualità legale del pubblico ufficiale che ha apposto la propria firma su un documento, nonché dell'autenticità della firma stessa.

Le firme sugli atti e documenti formati in Italia da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente nello Stato italiano devono essere legalizzate affinché abbiano valore in Italia.

Le firme sugli atti e sui documenti formati in Italia devono essere legalizzate affinché abbiano valore all'estero.

Le firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorità estere e a valere nello Stato sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero. Le firme apposte su atti e documenti dai competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane o dai funzionari da loro delegati non sono soggette a legalizzazione ma, se redatti in lingua straniera, devono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare o da un traduttore ufficiale. L'elenco dei traduttori ufficiali si trova presso la Cancelleria del Tribunale.

La procedura di legalizzazione è effettuata dalla Prefettura U.T.G..

Accordi internazionali fra molti Paesi, ratifiche, adesioni successive hanno dato luogo a differenti procedure che attengono anche alla natura del documento.

In particolare, in base alla Convenzione di Londra 7 giugno 1968, sono esenti da legalizzazione gli atti redatti dai rappresentanti diplomatici e consolari di diversi Paesi.

### **Atti soggetti alla legalizzazione, in base alla competenza**

- Gli atti firmati dai Notai e dai Funzionari di Cancelleria e degli Uffici Giudiziari sono legalizzati da funzionari della Procura della Repubblica

- Tutti gli altri atti sono legalizzati da Funzionari della Prefettura

Sono esenti da legalizzazione a condizione che rechino l'"APOSTILLE" gli atti e i documenti rilasciati dagli Stati aderenti alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961.

Ai sensi della Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987, ratificata dall'Italia con L. 24.4.1990, n.106, è stata soppressa fra Belgio Danimarca, Francia, Irlanda, Italia ogni forma di legalizzazione o qualsiasi altra formalità equivalente o analoga, anche nel caso in cui gli atti debbano essere esibiti alla rappresentanze consolari di Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda e Italia operanti sul territorio di uno Stato che non ha ratificato la predetta Convenzione.

Per gli altri Stati comunitari, pur aderenti alla Convenzione di Bruxelles, resta fermo il regime di legalizzazione, consolare o per Apostille, qualora aderiscano alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961.

Esistono peraltro accordi bilaterali tra alcuni Stati che prevedono la dispensa dalla legalizzazione per determinati tipi di atti. Pertanto è necessario verificare singolarmente i suddetti accordi.

### **Documentazione richiesta:**

L'atto da legalizzare e gli eventuali allegati.

Gli atti ed i documenti rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare presente in Italia, che devono valere in Italia, sono soggetti all'imposta di bollo € 16,00, salvo i casi previsti dalle convenzioni internazionali vigenti o formati da ambasciate e consolati di Paesi appartenenti all'Unione Europea.

**Riferimenti normativi:**

D.P.R. 28/12/2000, n. 445

D.P.R. 3/11/2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile)

Convenzione di Atene del 15 settembre 1977

Convenzione dell' Aja del 5 ottobre 1961

Convenzione Europea di Londra del 7 giugno 1968

Convenzione di Lussemburgo del 26/9/1957

Convenzione di Bruxelles del 25/5/1987

